

PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE

L'istruzione domiciliare trova il suo presupposto nel principio costituzionale della concretizzazione del diritto allo studio e rappresenta uno specifico ampliamento dell'offerta formativa rivolto agli studenti colpiti da gravi patologie o impossibilitati a frequentare la scuola per un periodo non inferiore ai 30 giorni, anche se non continuativi, durante l'anno scolastico. Essa è finalizzata, pertanto, a rimuovere gli ostacoli che impediscono la fruizione di attività educative garantendo contestualmente il diritto allo studio e il diritto alla salute. I percorsi di istruzione domiciliare sono validi a tutti gli effetti; quindi, concorrono alla validità dell'anno scolastico (DPR 122/2009; D.lgs.62/2017; D.lgs.66/2017), e mirano a realizzare piani didattici personalizzati e individualizzati secondo le specifiche esigenze, affinché sia garantita a tutti la possibilità reale di fruizione dell'istruzione e della formazione. In tali specifiche situazioni, l'istituzione scolastica di appartenenza dell'alunno, previo consenso dei genitori e su loro specifica richiesta, attiva un Progetto di Istruzione domiciliare secondo una procedura specifica come previsto dal Decreto n. 461/2019 "Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale (SIO) e l'istruzione domiciliare (ID)".

- La scuola deve ricevere dalla famiglia o dall'ospedale il certificato medico.
- La presenza dei docenti presso l'abitazione dello studente deve essere autorizzata dallo specialista. In mancanza di autorizzazione le lezioni potranno essere svolte solo on line in rapporto 1:1.
- Le ore di Istruzione Domiciliare (ID) sono in rapporto 1:1.
- Per il docente sono da considerarsi ore eccedenti da svolgere oltre l'orario di servizio. In generale, l'istruzione domiciliare è svolta, dagli insegnanti della classe di appartenenza, in mancanza di questi, può essere affidata ad altri docenti della stessa scuola, che si rendano disponibili oppure a docenti di scuole vicine. Ove possibile potrebbero essere coinvolti anche dei docenti ospedalieri.
- Se il CdC lo ritiene opportuno, lo studente malato può collegarsi in DaD con la classe in momenti stabiliti dal docente.
- I progetti possono essere avviati durante tutto l'anno scolastico fino ad un mese prima del termine delle lezioni (per garantire almeno i 30 giorni di assenza).
- I 30 giorni di assenza non devono essere necessariamente continuativi.
- Le patologie che consentono l'attivazione dell'istruzione domiciliare, dopo il ricovero in ospedale, sono quelle qui di seguito elencate: patologie onco-ematologiche; patologie croniche invalidanti, che comportano allontanamento periodico dalla scuola; malattie o traumi acuti temporaneamente invalidanti; patologie o procedure terapeutiche prolungate, oltre al periodo di ospedalizzazione, che impediscono una normale vita di relazione. Qualora le terapie siano cicliche e non continue, per cui si alternano periodi di cura ospedaliera e periodi di cura domiciliare, l'istruzione suddetta deve essere comunque garantita, sempre per un periodo non inferiore a 30 giorni. Le suddette patologie o procedure terapeutiche devono essere dettagliatamente certificate dalla struttura ospedaliera in cui l'alunno è stato ricoverato, così come il periodo di impedimento alla frequenza scolastica. Il ricorso all'istruzione domiciliare per gli alunni disabili è possibile nel caso in cui il minore disabile si ammali di una patologia compresa fra quelle sopra elencate, che ha causato un ricovero ospedaliero.
- Il Dirigente Scolastico, dopo aver ricevuto dalla famiglia e/o ospedale le informazioni relative a eventuale degenza e durata, presenza della scuola in ospedale nella struttura sanitaria, periodo di convalescenza, terapie (e tempistica) a cui sarà sottoposto l'alunno, informa il CdC dell'attivazione del progetto di ID e, pertanto, i giorni di assenza dell'alunno – da considerarsi come BES – indicati nel certificato medico, non rientrano nel computo durante lo scrutinio. Individua altresì un referente di progetto, fa predisporre la bozza di un Piano Didattico Personalizzato che individua: le discipline coinvolte, i saperi essenziali necessari per un rientro sereno dell'alunno nella classe o per l'accesso all'anno scolastico successivo, modalità e tempi di valutazione. Il PDP deve essere condiviso e sottoscritto da scuola-famiglia-specialisti.

- La media delle ore di ID previste per la scuola secondaria di II grado è di 6/7 ore settimanali. Per gli studenti che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti, i docenti, che impartiscono i relativi insegnamenti, trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza, in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni, ai fini della valutazione periodica e finale. Nel caso, invece, in cui la durata della frequenza nell'anno scolastico sia prevalente nelle sezioni ospedaliere, saranno gli stessi docenti ospedalieri a procedere alla valutazione ed effettueranno lo scrutinio, previa intesa con la scuola di riferimento, che fornisce gli eventuali elementi di valutazione di cui è in possesso. Qualora, infine, lo studente sia ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, potrà svolgere le prove secondo le modalità indicate nell'ordinanza del Miur di cui all'art. 12, co. 4 del D.lgs. n. 62/2017, per l'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione.